



Ai gentili Clienti

LLSS

NOTA INFORMATIVA 57/2020

OGGETTO: PANORAMICA DEI VERSAMENTI DOPO IL DECRETO AGOSTO

Gentile Cliente,

desideriamo informarla sulle novità introdotte dal cd. Decreto “agosto”¹ in merito ai versamenti e agli adempimenti sospesi dal mese di marzo per via del COVID.

PANORAMICA DEI VERSAMENTI DOPO IL DECRETO AGOSTO

La tematica delle scadenze che riguardano i versamenti delle imposte è stata oggetto di interventi normativi, polemiche e richieste di proroga non ascoltate dal Legislatore. La sospensione dei versamenti disciplinata dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità”, prorogati al 16 settembre dal decreto Rilancio è stato ora oggetto di un ulteriore intervento da parte del decreto “Agosto”. Quest’ultimo è intervenuto anche sul versamento della seconda o unica rata dell’acconto 2020 e sulla sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento / avvisi.

In questa scheda riepiloghiamo la situazione attuale affinché si possa avere un quadro completo e aggiornato.

PANORAMICA DEI VERSAMENTI DOPO IL DECRETO AGOSTO	
RATEIZZAZIONE DEL 50% DELLE SOMME IN SCADENZA IL 16.09.2020	<p>Il decreto Cura Italia aveva previsto una prima proroga degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi, previsti originariamente per il mese di marzo, al 31 maggio.</p> <p>In un secondo momento, il decreto Liquidità aveva predisposto la sospensione dei versamenti tributari, contributivi e assicurativi, le cui scadenze ricadevano nei mesi di aprile e maggio, fino al 30 giugno</p> <p>Successivamente il decreto Rilancio ha disposto che il termine di ripresa dei versamenti², previsto per il 30.06.2020, fosse posticipato al 16.09.2020.</p> <p>Il decreto Agosto ha infine previsto che la ripresa dei versamenti disciplinata dal decreto Rilancio, al 16 settembre, possa essere effettuata anche, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (con un massimo di 4 rate mensili di pari

¹ Sul S.O. n. 30 alla G.U. 14 agosto 2020, n. 203, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.

² di cui all’art. 18 del c.d. Decreto Liquidità (d.l. 23/2020)

importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020):

- ◆ **Il restante 50%** delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione (fino ad un massimo di **24 rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata **entro il 16 gennaio 2021**).

In sostanza, il contribuente ha a disposizione **due alternative tra le quali scegliere** per la ripresa dei versamenti:

PRIMA OPZIONE
Versamento in unica soluzione entro il 16.09.2020
oppure
Versamento rateale Versamento rateale in massimo 4 rate mensili 1° rata il 16.09.2020 senza applicazione di interessi

SECONDA OPZIONE	
Versamento del 50% degli importi dovuti	Versamento del restante 50%
Versamento in unica soluzione entro il 16.09.2020	Versamento rateale in massimo 24 rate mensili 1° rata il 16.01.2021 senza applicazione di interessi
oppure	
Versamento rateale Versamento in massimo 4 rate mensili 1° rata il 16.09.2020 senza applicazione di interessi	

La possibilità di rateizzare i pagamenti secondo lo schema appena riportato ha come perimetro di riferimento quello definito dagli articoli 126 e 127 del decreto Rilancio; cerchiamo di riassumere quindi i soggetti o la tipologia di versamento che è stata oggetto di sospensione e che potrà ora essere pagata eventualmente entro un massimo di 28 rate.

Vi rientrano i **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che** hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che **nel 2019** abbiano avuto **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, in merito ai versamenti in autoliquidazione che erano in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020,**

relativi:

- ◆ alle **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente** e assimilato³ e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che vengono operati in qualità di sostituti d'imposta;
- ◆ all'**Iva**;
- ◆ ai **contributi** previdenziali e assistenziali;
- ◆ ai **premi** per l'assicurazione obbligatoria;

Per tali soggetti la posticipazione dei versamenti in esame è stata possibile purché si sia verificata una **diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno**:

- ◆ **il 33% nel mese di marzo 2020** rispetto a marzo 2019;
- ◆ **e del 33% nel mese di aprile 2020** rispetto ad aprile 2019.

Per i **soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro**, la sospensione è stata invece applicata a condizione che i ricavi o i compensi fossero diminuiti almeno:

- ◆ **del 50% nel mese di marzo 2020** rispetto a marzo 2019;
- ◆ **e del 50% nel mese di aprile 2020** rispetto ad aprile 2019.

I versamenti precedentemente elencati sono stati sospesi anche per gli **enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.**

A prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi 2019, la sospensione dei **versamenti dell'IVA** è stata applicata ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che:

1. hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle provincie di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**
2. hanno **subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel marzo di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Rientrano nella stessa disposizione anche:

- ◆ **il versamento delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo** e sulle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, che i sostituti d'imposta **non hanno**

³ Di cui agli articoli 23, 24, del DPR 600/1973.

	<p>effettuato tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 nei confronti di operatori con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel precedente periodo d'imposta, sempreché gli stessi, il mese prima, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi, dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, nei comuni ricadenti nella zona rossa⁴ <p>Infine, l'art.127 del decreto rilancio aveva previsto, e sono quindi ora oggetto di possibile rateizzazione secondo quanto previsto dal decreto agosto, la proroga dei seguenti versamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato operate dal 2 marzo al 30 aprile, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nello stesso periodo e dei versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo, sospesi in favore delle attività maggiormente danneggiate dall'emergenza sanitaria⁵, (come ad esempio: imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, palestre, piscine, ecc⁶); ◆ versamenti, in scadenza tra l'8 e il 31 marzo 2020, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, delle trattenute in materia di addizionali regionale e comunale, dell'Iva nonché dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi in favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni nel periodo d'imposta precedente. La sospensione dei versamenti dell'IVA è stata invece applicata, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, di Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. <p>Ricapitolando quindi, in tutti i casi fin qui elencati, il decreto Agosto ha disposto la possibilità di pagare le somme dovute anche in due tranche del 50% aventi scadenza 16 settembre 2020 e 16 gennaio 2021. Inoltre, entrambi le tranche possono a loro volta</p>
--	--

⁴ In base all'allegato 1 al Dpcm 1° marzo 2020

⁵ elencate al comma 2 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 18 del 2020

⁶ Per un elenco completo si rinvia alla nostra circolare del 29 maggio 2020 e in particolare alla scheda: "Le sospensioni del decreto rilancio"

	<p>essere rateizzate in un massimo di quattro rate (la prima) e in un massimo di 24 rate (la seconda).</p> <table border="1" data-bbox="411 342 1431 589"> <tr> <td data-bbox="411 342 625 470">50%</td> <td data-bbox="625 342 986 470">16 settembre 2020</td> <td data-bbox="986 342 1431 470">Oppure in 4 rate mensili, la prima delle quali deve essere versata il 16/09/2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 470 625 589">50%</td> <td data-bbox="625 470 986 589">16 gennaio 2021</td> <td data-bbox="986 470 1431 589">Oppure in 24 rate mensili, la prima delle quali deve essere versata entro il 16/01/ 2021</td> </tr> </table>	50%	16 settembre 2020	Oppure in 4 rate mensili , la prima delle quali deve essere versata il 16/09/2020	50%	16 gennaio 2021	Oppure in 24 rate mensili , la prima delle quali deve essere versata entro il 16/01/ 2021
50%	16 settembre 2020	Oppure in 4 rate mensili , la prima delle quali deve essere versata il 16/09/2020					
50%	16 gennaio 2021	Oppure in 24 rate mensili , la prima delle quali deve essere versata entro il 16/01/ 2021					
<p>PROROGA VERSAMENTI ACCONTI 2020</p>	<p>Prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta 2020 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che non abbiano avuto ricavi / compensi superiori a € 5.164.569, ◆ i contribuenti che applicano i regimi forfetari ◆ i contribuenti che applicano ancora il regime di vantaggio, ◆ i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, ◆ soggetti che partecipano a società che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale. <p> La proroga è limitata ai soli contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente</p> <p>Qualora la diminuzione del fatturato del primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019, sia inferiore al 33%, i contribuenti sopra elencati dovranno necessariamente versare la seconda o unica rata d'acconto per il periodo d'imposta 2020 entro il 30 novembre 2020.</p>						
<p>SOSPENSIONI VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO E AVVISI</p>	<p>Prorogati dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 i termini di sospensione di versamenti di somme derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ cartelle di pagamento, ◆ accertamenti esecutivi, ◆ accertamenti esecutivi doganali, ◆ ingiunzioni fiscali degli enti territoriali ◆ accertamenti esecutivi degli enti locali. <p>I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.11.2020.</p> <p>Per quanto riguarda:</p>						

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ i piani di dilazione in corso all'8.3.2020 e ◆ i provvedimenti di accoglimento emessi in risposta alle richieste presentate fino al 15.10.2020 (anziché 31.8.2020), <p>è stato stabilito che la decadenza dal beneficio della rateazione e la conseguente iscrizione a ruolo dell'importo dovuto si determina in caso di mancato pagamento di 10 rate (anche non consecutive).</p> <p>Per mezzo dell'art.99 del Decreto Agosto viene prorogato anche al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.</p>
--	--

ROTTAMAZIONE TER

Proroga al 10 dicembre 2020 per le rate di rottamazione e saldo e stralcio delle cartelle

Tutte le **rate della pace fiscale in scadenza nel 2020** potranno essere versate entro il nuovo termine unico del **10/12/2020**. La novità completa il quadro dell'insieme di adempimenti e versamenti oggetto di proroga per effetto delle disposizioni previste con il decreto Rilancio, fino al decreto di Agosto.

Sarà una scadenza *omnibus* quella del 10 dicembre 2020: ampliando la proroga già prevista dal decreto Cura Italia, il decreto Rilancio approvato in via ufficiale il 13 maggio 2020, rinvia tutte le rate della pace fiscale.

Un maxi appuntamento con la **pace fiscale**, con 6 scadenze che confluiscono in un'unica giornata. Questo il calendario:

Pace fiscale	Scadenza ordinaria	Scadenza DL Cura Italia	Nuova scadenza decreto Rilancio
Rottamazione ter	28 febbraio	31 maggio (1° giugno)	10 dicembre 2020
	31 maggio (1° giugno)	-	10 dicembre 2020
	31 luglio	-	10 dicembre 2020
	30 novembre	-	10 dicembre 2020
Saldo e stralcio cartelle	31 marzo 2020	31 maggio (1° giugno)	10 dicembre 2020
	31 luglio 2020	-	10 settembre 2020

Non solo le rate già prorogate, ma l'intero set di versamenti da effettuare per continuare a beneficiare dei vantaggi della definizione agevolata sarà prorogato a dicembre.

Nessuna tolleranza però in caso di ritardo: non si applicherà la norma che consentiva di mettersi in regola entro il termine di 5 giorni, senza il rischio di perdere i benefici della pace fiscale. L'obiettivo del Governo è non perdere parte del gettito atteso per l'anno in corso.

A livello tecnico, il decreto Rilancio sostituisce il comma 3 dell'articolo 68 del Cura Italia (DL n. 18/2020) che si limitava a prorogare al 31 maggio (1° giugno, cadendo di domenica) la scadenza delle rate della rottamazione-ter e saldo e stralcio in scadenza il 28 febbraio ed il 31 marzo 2020.

Un vantaggio nel breve termine, ma in parallelo la necessità di mettere in conto un'importante uscita economica a fine anno per non perdere i benefici della definizione agevolata.

Restiamo a disposizione per ogni necessario approfondimento.

A cura di *Marco Tomassetti* per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi. Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.